

CONFEDIR - MIT

CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI DEI DIRIGENTI, FUNZIONARI, QUADRI, E PROFESSIONISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLE IMPRESE DEI SERVIZI E DEL TERZIARIO

STATUTO

SEZIONE I Parte Generale

Articolo 1

Denominazione e sede

1. E' costituita, con sede in Roma la "Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, e professionisti della pubblica amministrazione e delle imprese dei servizi e del terziario", denominata "**CONFEDIR-MIT**".
2. La CONFEDIR-MIT non ha fini di lucro, è indipendente da partiti politici e da organizzazioni economiche ed è costituita a tempo indeterminato. Alla CONFEDIR-MIT possono aderire, con le modalità successivamente indicate, federazioni ed organizzazioni sindacali che rappresentino personale di tipologia dirigenziale o altamente professionale, afferente al settore pubblico, al settore del terziario, a quello dei servizi ed altri ambiti ove la CONFEDIR-MIT sviluppa interessi di rappresentanza.
3. Le federazioni ed organizzazioni costituenti la CONFEDIR-MIT acquisiscono il diritto di aggiungere l'indicazione di aderenti alla CONFEDIR-MIT nei loro atti ufficiali. Tale diritto cessa automaticamente nel momento in cui, per qualsiasi ragione, cessa l'adesione alla CONFEDIR-MIT.

Articolo 2

Finalità

- a) La CONFEDIR-MIT rappresenta gli interessi delle federazioni e delle organizzazioni sindacali ad essa aderenti, nonché dei loro iscritti e ne sostiene l'azione sindacale, coordinandone le iniziative di carattere generale. In particolare la Confederazione:
 - a) tutela la dignità e rappresenta gli interessi professionali, giuridici ed economici delle categorie appartenenti alle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ed in generale della Società;
 - b) concorre ad elevare la professionalità del personale rappresentato e a favorire l'inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione e nel mondo del lavoro in generale;
 - c) opera a favore dello sviluppo e del riconoscimento delle attività del terziario e dei servizi, con particolare riferimento al riconoscimento ed alla piena affermazione del lavoro all'interno delle aziende e nei contenuti sociali e solidaristici dell'ordinamento democratico;

- d) contribuisce a migliorare la funzionalità delle amministrazioni, degli enti e delle aziende operanti in servizi pubblici, valutando l'azione amministrativa ed imprenditoriale in relazione alle effettive esigenze del Paese;
 - e) interviene, in tutte le sedi, sui temi generali economici e sociali che possono avere comunque riflessi sulle categorie rappresentate dalle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti;
 - f) concorre all'aggiornamento ed alla formazione professionale degli associati, anche tramite l'interscambio di competenze professionali fra diversi settori e comparti;
 - g) favorisce e promuove il collegamento con altre organizzazioni sindacali libere e indipendenti anche nell'ambito dell'Unione europea, con particolare riferimento alle corrispondenti categorie rappresentate dalle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti;
 - h) promuove attività culturali, assistenziali, professionali e ricreative nell'interesse degli associati, direttamente o per tramite delle singole federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti;
 - i) assiste le organizzazioni aderenti – su loro richiesta – nell'attività contrattuale di specifica competenza dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro,
 - j) promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di partecipazione diretta, la costituzione di organismi a carattere solidaristico che tutelino le alte professionalità nei campi della previdenza, dell'assistenza sanitaria e nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
 - k) contribuisce al progresso economico, civile e sociale del Paese e dell'Unione europea
 - l) promuove, ove necessario, azioni sindacali e giudiziarie a favore delle categorie rappresentate, dei loro iscritti e delle organizzazioni aderenti.
3. La CONFEDIR-MIT persegue gli obiettivi propri della sua linea sindacale nel quadro della tutela e del potenziamento delle istituzioni democratiche, ispirando la propria azione ai valori di libertà e di giustizia quali basi essenziali per lo sviluppo della persona umana.

Articolo 3

Organizzazione generale della CONFEDIR-MIT

1. La CONFEDIR-MIT è costituita dai seguenti due Dipartimenti:
 - Dipartimento “**Pubblica Amministrazione**”, ove sono inserite le federazioni ed organizzazioni sindacali operanti in seno al pubblico impiego e negli enti comunque afferenti al settore pubblico ed ai servizi pubblici.
 - Dipartimento “**Servizi e Imprese**”, ove sono inserite le federazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel terziario, nei servizi ed in altri ambiti omogenei.
2. Il coordinamento fra i Dipartimenti è assicurato dagli organi nazionali di cui al comma 1 dell'art.6 del presente statuto, nonché dal Segretario organizzativo.
3. I due dipartimenti operano, nell'ambito delle proprie competenze, in autonomia organizzativa e finanziaria e le modalità del loro funzionamento sono stabilite dal presente statuto nelle Sezioni II e III.

Articolo 4

Competenze dei Dipartimenti

1. Sono di competenza dei singoli dipartimenti, con riferimento al proprio ambito operativo e in coerenza con le politiche generali di CONFEDIR-MIT, le seguenti attività:
 - 1) attuare gli scopi e le finalità previste dall'art. 2;
 - 2) coordinare e sostenere le attività delle federazioni ed organizzazioni aderenti alla Confederazione;
 - 3) approfondire le tematiche inerenti gli ambiti di propria competenza anche assumendo iniziative di rilevanza esterna e pubblica;
 - 4) deliberare sulle richieste di adesione di organizzazioni sindacali da inserire in seno al dipartimento nonché sulla eventuale radiazione di organizzazioni aderenti al dipartimento;
 - 5) designare, nei casi di competenza esclusiva per materia, rappresentanti della Confederazione.
2. Le designazioni di rappresentanti della Confederazione nei casi di competenza concorrente dei Dipartimenti sono deliberate dalla Giunta Nazionale.

Articolo 5

Competenze della Confederazione

1. Sono competenze riservate agli Organi generali della Confederazione le materie non di esclusiva competenza ed interesse di uno dei dipartimenti.
2. E' in ogni caso fatta salva e garantita l'autonomia delle Organizzazioni aderenti e la relativa titolarità della rappresentanza legale, per la tutela degli interessi professionali, giuridici ed economici delle categorie di appartenenza, anche ai fini della sottoscrizione dei contratti di lavoro.

Articolo 6

Organi della Confederazione

1. Sono Organi nazionali della CONFEDIR-MIT:
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - la Giunta;
 - il Collegio Nazionale dei Sindaci.
2. Sono Organi territoriali della CONFEDIR-MIT, nominati dalla Giunta:
 - il Coordinatore regionale
 - il Vice Coordinatore regionale.
3. Sono inoltre Organi confederali a tutti gli effetti, quelli individuati nelle successive Sezioni II e III relative ai Dipartimenti.

Articolo 7

Il Presidente

1. Il Presidente della CONFEDIR-MIT, nominato dalla Giunta, è designato alternativamente da ciascuno dei due Dipartimenti ogni due anni.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Confederazione e ne coordina l'attività e la politica sindacale sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta ed in linea con le esigenze dei due Dipartimenti. In caso di assenza o impedimento temporanei, è sostituito dal Vice Presidente. In caso di necessità e urgenza e sotto la propria responsabilità, può esercitare i poteri della Giunta; le decisioni adottate dovranno comunque essere ratificate dalla Giunta stessa entro trenta giorni.
3. In particolare il Presidente:
 - a) mantiene i rapporti con il governo, il parlamento e con l'imprenditoria privata, all'occorrenza delegando i rappresentanti dei due dipartimenti per le materie di rispettiva competenza;
 - b) dispone – sentita la Giunta – l'assunzione di personale per la Confederazione, nonché l'acquisizione di beni e servizi direttamente attribuibili alla Confederazione;
 - c) costituisce, sentiti i Segretari Generali dei Dipartimenti, le delegazioni di rappresentanza in occasione di trattative, comitati, commissioni, ecc. alle quali la CONFEDIR-MIT viene convocata o invitata a partecipare;
 - d) conferisce incarichi o compiti relativi all'organizzazione interna della Confederazione a dirigenti sindacali delle federazioni e organizzazioni aderenti;
 - e) assicura il massimo coordinamento con i Dipartimenti assumendo le decisioni di carattere generale in accordo con gli stessi
 - f) rappresenta la confederazione in sede giudiziaria.

Articolo 8

Il Vice Presidente

In occasione della designazione del Presidente da parte di un Dipartimento, l'altro Dipartimento designa il Vice Presidente, il quale collabora con il Presidente su tutti i temi di interesse generale e lo sostituisce nei casi previsti dal comma 2 dell'art.7; il Vice Presidente è presente nelle delegazioni di maggiore rilevanza istituzionale.

Articolo 9

La Giunta

1. La Giunta è organo di natura paritetica tra i due Dipartimenti, al quale sono affidati compiti deliberanti relativamente alle strategie ed alle attività strumentali al perseguimento delle finalità Di CONFEDIR-MIT.
2. Essa è costituita da delegati in rappresentanza delle Organizzazioni aderenti alla Confederazione, in numero concordato fra i due Dipartimenti. Sono componenti di diritto della Giunta, il Presidente ed il Vice presidente ed i legali rappresentanti o loro delegati appartenenti alle organizzazioni sindacali aderenti. Vi partecipano altresì senza diritto di voto il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci, il Segretario Amministrativo Nazionale ed il Segretario Organizzativo Nazionale.
3. La Giunta dispone di complessivi cento voti esprimibili, cinquanta per ciascuno dei due dipartimenti. La determinazione dei criteri di ripartizione dei voti assegnati, fra i delegati dei dipartimenti, è rinviata alle relative norme statutarie o regolamentari, ovvero, in mancanza, alle delibere dei competenti organi.
4. Le riunioni della Giunta sono valide allorché risultino presenti componenti che abbiano almeno i due terzi dei voti esprimibili. Qualora non sia stato raggiunto il predetto quorum, la seconda

- riunione, da convocarsi entro i successivi trenta giorni, è validamente costituita qualora siano presenti componenti che abbiano almeno la metà più uno dei voti esprimibili.
5. Nel rispetto del quorum di cui al comma precedente, le delibere di Giunta sono valide qualora siano adottate a maggioranza semplice dei voti attribuiti ai partecipanti, salve le ipotesi in cui il presente statuto disponga diversamente. In ogni caso, nessuna organizzazione o federazione nazionale aderente può esprimere, in sede di votazione, un numero di voti superiore ad un terzo dei voti complessivi della Giunta.
 6. La Giunta e' convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno per dibattere ed approfondire le tematiche di interesse di tutte le organizzazioni.
 7. La Giunta, in particolare:
 - a) su designazione dei dipartimenti, nomina ogni due anni il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e il Segretario Organizzativo nazionale;
 - b) determina l'entità, l'ammontare e le modalità di versamento della quota destinata al finanziamento delle spese generali di cui alla parte comune di bilancio, dovuta dalle organizzazioni e federazioni aderenti in proporzione al numero dei propri associati;
 - c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo previa ratifica delle parti di bilancio di competenza dei Dipartimenti, di cui al successivo art.14;
 - d) modifica la parte generale del presente statuto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nonché, con la maggioranza semplice, i regolamenti ad essa riferiti. Le modifiche alla parte generale del presente statuto dovranno essere ratificate dai Dipartimenti;
 - e) ratifica le modificazioni proposte dai dipartimenti relativamente alle sezioni II e III del presente statuto;
 - f) valuta eventuali incompatibilità delle cariche sociali e delibera in conseguenza;
 - g) dirime gli eventuali conflitti di competenza nelle ipotesi di cui all'art. 4 comma 2 del presente statuto;
 - h) ratifica le delibere adottate dagli organi dei Dipartimenti relativamente all'ammissione o al recesso delle federazioni od organizzazioni interessate;
 - i) determina la misura e la modalità di pagamento dell'una tantum nelle ipotesi di richieste di nuove adesioni alla Confederazione;
 - j) delibera l'acquisto a qualunque titolo, alienazione e permuta di beni immobili di proprietà della Confederazione, loro trasformazione nonché costituzione di diritti reali sui medesimi;
 - k) delibera in ordine allo scioglimento della Confederazione

Articolo 10

Il Coordinatore Regionale

1. Il Coordinatore Regionale, nominato o revocato secondo le modalità previste dall'apposito regolamento, rappresenta CONFEDIR - MIT a livello locale, per contribuire all'attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi confederali.

Il Coordinatore Regionale inoltre, nell'ambito del territorio di competenza:

- a) coinvolge i vertici delle strutture locali delle organizzazioni aderenti a CONFEDIR – MIT al fine di accrescere l'efficacia delle politiche e delle azioni riferite agli obiettivi perseguiti;
- b) sovrintende all'organizzazione di eventuali servizi promossi dalla Confederazione;
- c) coordina la costituzione di gruppi di lavoro e la realizzazione di iniziative locali, previo parere favorevole della Giunta confederale.

2. Il Coordinatore Regionale è coadiuvato dal Vice Coordinatore Regionale e dal medesimo sostituito in caso di impedimento temporaneo.
3. Le nomine del Coordinatore e del Vice Coordinatore Regionale devono garantire un criterio di espressione paritetica fra i due Dipartimenti.

Articolo 11

Segretario Amministrativo nazionale

1. Il Segretario Amministrativo nazionale, nominato dalla Giunta, sovrintende alla gestione della parte comune della Confederazione, assicurando l'esecuzione degli adempimenti necessari al regolare andamento dell'amministrazione.
2. In particolare, il Segretario Amministrativo nazionale, relativamente alla parte comune:
 - 1) cura la gestione e la contabilità;
 - 2) segue e svolge le incombenze amministrative e fiscali previste per legge;
 - 3) predispose il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
 - 4) impartisce le opportune istruzioni per garantire l'efficienza di gestione nonché per la conservazione dei documenti e dei registri sociali.

Articolo 12

Il Segretario Organizzativo nazionale

Il Segretario Organizzativo nazionale, nominato dalla Giunta, coordina l'attività della Segreteria al fine di contribuire alla regolare esecuzione dei programmi definiti dalla Confederazione, anche assicurando la condivisione delle informazioni fra i Dipartimenti.

Articolo 13

Il Collegio Nazionale dei Sindaci

1. Il Collegio nazionale dei sindaci è l'organo di controllo finanziario e amministrativo della Confederazione ed è costituito da quattro componenti, due per ciascun Dipartimento designati fra i componenti dei rispettivi Collegi dei Sindaci.
2. Ogni due anni il Collegio designa il Presidente - che convoca e presiede le riunioni - individuandolo fra i componenti del Collegio dei Sindaci relativo al Dipartimento che ha designato il Vice Presidente della Confederazione.
3. Nell'adozione delle delibere, ciascun componente esprime un voto; in caso di parità prevale quello espresso dal Presidente.
4. I Sindaci vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Confederazione e sulla conservazione del patrimonio, eseguono verifiche di cassa e contabili, controllano i bilanci della Confederazione redigendo specifica relazione.

Articolo 14

Esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità della CONFEDIR-MIT è affidata al Segretario Amministrativo nazionale.

2. Il Bilancio della CONFEDIR-MIT è composto da una situazione patrimoniale e un conto economico generale che comprende le sezioni indipendenti di bilancio dei Dipartimenti. Le modalità di costituzione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi dei Dipartimenti sono definite nelle rispettive sezioni.
3. Rispettivamente entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre di ogni anno i Dipartimenti trasmettono al Segretario Amministrativo nazionale i dati dei bilanci consuntivi e dei bilanci preventivi di pertinenza, corredati da una relazione e dal verbale di delibera di approvazione. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo della Confederazione sono approvati dalla Giunta rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre.
4. Sono spese generali della Confederazione, sostenute con le risorse comuni destinate dalla Giunta ai sensi del comma 7 lett.b) dell'art.9 del presente Statuto, quelle voci che compongono il conto economico generale che servono principalmente al mantenimento dell'organizzazione comune ai Dipartimenti e all'assunzione di iniziative di interesse generale.
5. I Dipartimenti stabiliscono autonomamente l'entità della quota da destinare alla propria gestione separata, computandola in proporzione al numero complessivo degli iscritti alle federazioni o organizzazioni che fanno parte del Dipartimento.
6. Sono entrate della CONFEDIR-MIT:
 - a) la quota sociale annua stabilita dalla Giunta, riferita a ciascun iscritto alle federazioni ed organizzazioni associate alla Confederazione, nonché gli altri contributi;
 - b) i contributi di pubbliche amministrazioni o di enti in genere;
 - c) le sovvenzioni, i lasciti, le donazioni di terzi o associati;
 - d) altre entrate a carattere marginale.
7. La quota sociale di cui alla lettera a) del comma precedente è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte di nuove organizzazioni. L'organizzazione dimissionaria o che comunque cessa di far parte della CONFEDIR-MIT è tenuta al pagamento della quota sociale per tutto l'anno solare in corso.

Articolo 15

Obblighi organizzativi

1. Ogni Federazione ed organizzazione nazionale aderente alla CONFEDIR-MIT deve informare tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, la Confederazione di tutte le modifiche apportate al proprio statuto; la CONFEDIR-MIT deve, inoltre, essere tempestivamente informata di ogni cambiamento intervenuto nella composizione degli organi direttivi statutari nazionali delle federazioni ed organizzazioni sindacali partecipanti. A tal fine, gli statuti delle organizzazioni sindacali aderenti ed i successivi atti sono depositati e conservati presso la sede. In assenza di informazioni, CONFEDIR-MIT continua ad applicare i dati a sua conoscenza.
2. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti comunicano alla Presidenza, anche per tramite del Dipartimento di appartenenza, il numero dei propri iscritti, relativo all'anno precedente, entro il mese di marzo di ogni anno e provvedono a regolare la loro posizione contributiva nei confronti della Confederazione con le modalità definite dalla Giunta.
3. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti non in regola sotto il profilo della contribuzione economica possono essere presenti con i loro rappresentanti ai lavori degli organi della CONFEDIR-MIT, senza diritto di voto. Ad esse verrà inviata solo per conoscenza la lettera di convocazione delle riunioni.
4. se il mancato pagamento delle quote contributive permane per un periodo superiore a giorni 60 dalla scadenza prevista per i pagamenti, la Giunta Nazionale può chiedere alle segreterie dipartimentali di intervenire, nell'ambito dei propri poteri, nei confronti delle organizzazioni morose. Qualora le segreterie dipartimentali, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, non

intervengano (ovvero non adducano motivazioni congrue per il mancato intervento), la Giunta Nazionale può avocare a sé il potere di recesso, radiazione delle organizzazioni sindacali morose; le deliberazioni di recesso e/o radiazione sono assunte con la maggioranza dei 4/5 dei voti esprimibili non devono essere precedute dal parere del Collegio dei Proviviri.

Articolo 16

Patrimonio della CONFEDIR-MIT

1. Il patrimonio della CONFEDIR-MIT è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà della CONFEDIR-MIT;
 - b) dalla quota sociale annua;
 - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
 - d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione;
 - e) da altre entrate a carattere marginale.
2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. La quota sociale annua di cui al precedente comma 1 lettera b) non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 17

Regolamento Applicativo

1. Al fine di consentire la massima operatività alle azioni della CONFEDIR-MIT e dei suoi Dipartimenti, il presente Statuto è integrato da uno o più Regolamenti Applicativi che contengono le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari.
2. Le norme regolamentari che riguardano la parte generale dello Statuto vengono approvate e modificate dalla Giunta a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Articolo 18

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. E' ammesso il rimborso delle spese sostenute dai componenti le cariche sociali nell'interesse della Confederazione, secondo le modalità definite nel regolamento.

Articolo 19

Incompatibilità delle cariche

L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla CONFEDIR-MIT è di competenza della Giunta.

Articolo 20

Scioglimento della Confederazione

1. La Confederazione può essere sciolta per decisione delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti con deliberazione a maggioranza di almeno i 4/5 dei voti complessivi della Giunta Nazionale a seguito di precedente deliberazione adottata dai competenti organi dei due Dipartimenti a maggioranza di almeno i 4/5 dei componenti.
2. La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori, e determinarne i poteri. Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Confederazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dal regolamento applicativo, si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

SEZIONE II

Dipartimento PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 *Organi del Dipartimento*

1. Il Dipartimento P.A. è composto dai seguenti Organi:
 - Il Congresso;
 - Il Consiglio;
 - il Segretario Generale;
 - la Segreteria Generale;
 - il Collegio dei Sindaci;
 - il Collegio dei Proviviri;
 - le Giunte Regionali
2. I componenti della Segreteria Generale sono considerati dirigenti sindacali ai fini dei diritti e delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione o da altra fonte normativa e connesse con la loro carica.
3. Il segretario generale, per specifiche esigenze, può nominare delegazioni di rappresentanza, commissioni, comitati e gruppi di lavoro che sono equiparati, agli effetti dei diritti e prerogative sindacali, ai componenti degli organi anzidetti.
4. Le nomine di cui al comma 3 sono sottoposte alla ratifica di cui all'art.25, comma 1 del presente statuto.

Articolo 23 *Il Congresso*

1. Il Congresso è il massimo organo del Dipartimento. Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri Organi, per le federazioni e per le organizzazioni sindacali aderenti al Dipartimento, nei limiti di cui al successivo art.33.
2. Il Congresso stabilisce le direttive dell'azione sindacale ed individua gli indirizzi generali e programmatici della Confederazione per il settore pubblico, definendo anche gli indirizzi di politica generale che il Dipartimento sosterrà in seno agli organi direttivi generali della CONFEDIR-MIT. Spetta in via esclusiva al Congresso di pronunciarsi sulla relazione politico-finanziaria del Dipartimento.
3. Spettano, inoltre, in via esclusiva al Congresso le deliberazioni in ordine all'approvazione delle modifiche dello Statuto, all'eventuale scioglimento e/o fusione della Confederazione (limitatamente alle attribuzioni del Dipartimento PA nei relativi procedimenti), alla nomina ed alla sfiducia del Segretario Generale.
4. Il Congresso è convocato ogni quattro anni ed ogni qualvolta la Segreteria Generale delibera di farlo a maggioranza dei voti come individuati nel successivo art.26, ovvero in caso di decisione sulla mozione di sfiducia nei confronti del Segretario Generale come disposto dal comma 8 dell'art. 26. Esso è composto dal Segretario generale del Dipartimento PA e da un numero di delegati pari a quello degli associati iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione diviso per 300.
5. Le modalità di partecipazione al Congresso e di nomina dei delegati da parte di ogni organizzazione sindacale nazionale aderente è stabilita dal regolamento applicativo del presente Statuto. Il regolamento applicativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascuna Federazione ed organizzazione nazionale aderente potrà accreditare, del

numero degli iscritti a ciascuna organizzazione ma, in ogni caso, nessuna Federazione ed organizzazione nazionale aderente al Dipartimento PA potrà designare un numero di delegati congressuali superiore al 40% dei delegati totali. Qualora una Federazione o organizzazione sindacale nazionale aderente sia nella condizione di nominare un numero di delegati superiore al 40% del totale, i delegati eccedenti tale percentuale saranno nominati dalle altre Federazioni e organizzazioni sindacali di cui al punto A del comma 7 dell'art.26 in percentuale uguale tra loro.

6. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti nominano i propri delegati al Congresso e ne danno comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del Congresso, al Segretario Generale.
7. Il Congresso è correttamente costituito se sono presenti almeno i due terzi dei delegati. I delegati nominati ai sensi dei precedenti commi sono titolari esclusivamente della loro delega e non possono delegare nessuno a sostituirli. In caso di sopravvenuta impossibilità di presenziare al Congresso, la Federazione o l'associazione sindacale nazionale deleganti nomineranno un sostituto e comunicheranno tale nomina in sostituzione al Segretario Generale.
8. Qualora non siano presenti i due terzi dei delegati, il Segretario Generale convoca nuovamente il congresso entro trenta giorni, che è correttamente costituito se è presente almeno la metà dei delegati.
9. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori; prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno procede alla elezione della commissione verifica poteri che dovrà confermare il superamento del quorum dei delegati, indispensabile per poter svolgere il Congresso stesso.
10. L'ordine del giorno del Congresso, deciso dalla Segreteria Generale del Dipartimento che l'ha indetto, deve essere comunicato almeno trenta giorni prima alle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti in prima convocazione. I componenti della Segreteria Generale del Dipartimento, se non già delegati dalle proprie federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, partecipano ai lavori del Congresso, ma senza diritto di voto.
11. Nel corso dei lavori congressuali le votazioni avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Congresso vota normalmente per alzata di mano, a meno che un quinto dei delegati richieda l'appello nominale oppure un terzo dei delegati richieda lo scrutinio segreto; quest'ultima richiesta prevale sulla precedente. Sono sempre effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone. In occasione delle votazioni, ogni Federazione ed organizzazione nazionale aderente ha diritto di designare un proprio scrutatore. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati presenti eccetto quanto disposto dal comma 12.
12. Sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti le decisioni in materia di:
 - a. di modifica dello Statuto;
 - b. di sfiducia del Segretario Generale;
 - c. di scioglimento e/o fusione della Confederazione.
13. Il Segretario Generale è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto a maggioranza semplice dei delegati presenti.
14. Su proposta della Segreteria Generale, il Congresso decide sulla mozione di sfiducia del Segretario Generale. Tale mozione è votata a scrutinio segreto.
15. Il Congresso elegge, con le procedure individuate dal Regolamento Applicativo, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proviviri.

Articolo 24 *Il Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per approvare il bilancio e per verificare la rispondenza dell'attività della Segreteria Generale agli indirizzi generali e politici stabiliti dal Congresso.
2. Il Consiglio viene **convocato** dalla Segreteria Generale ed è presieduto dal Segretario generale del Dipartimento PA.
3. Il Consiglio è composto dal Segretario generale del Dipartimento PA e da un numero di delegati pari a quello degli associati iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti alla Confederazione diviso per 500.
4. Le modalità di partecipazione al Consiglio e di nomina dei delegati da parte di ogni organizzazione sindacale nazionale aderente è stabilita dal regolamento applicativo del presente Statuto. Il regolamento applicativo terrà conto, nella procedura per il calcolo del numero dei delegati che ciascuna Federazione ed organizzazione nazionale aderente potrà accreditare, del numero degli iscritti a ciascuna organizzazione ma, in ogni caso, nessuna Federazione ed organizzazione nazionale aderente al Dipartimento PA potrà designare un numero di delegati superiore al 40% dei delegati totali. Qualora una Federazione o organizzazione sindacale nazionale aderente sia nella condizione di nominare un numero di delegati superiore al 40% del totale, i delegati eccedenti tale percentuale saranno nominati dalle altre Federazioni e organizzazioni sindacali di cui al punto A del comma 7 dell'art.26 in percentuale uguale tra loro.
5. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti nominano i propri delegati al Consiglio almeno 7 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Consiglio stesso e ne danno comunicazione scritta, almeno 5 giorni prima dello svolgimento del Consiglio, al Segretario Generale.
6. Il Consiglio è correttamente costituito se è presente almeno la metà dei delegati. I delegati nominati ai sensi dei precedenti commi sono titolari della loro delega, ma possono essere delegati a sostituire un altro componente in caso di assenza e/o impedimento. La relativa delega deve avere la forma scritta, recare in calce la firma del delegante ed essere comunicata al Segretario Generale almeno 2 giorni prima della data prevista per lo svolgimento del Consiglio.
7. Qualora non siano presente la metà dei delegati, il Segretario Generale convoca nuovamente il consiglio entro trenta giorni, che è correttamente costituito se è presente almeno un terzo dei delegati..
8. La convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio, deciso dalla Segreteria Generale del Dipartimento che l'ha indetto, devono essere comunicati almeno quindici giorni prima alle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti in prima convocazione. I componenti della Segreteria Generale del Dipartimento, se non già delegati dalle proprie federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, possono partecipare ai lavori del Consiglio, ma senza diritto di voto.
9. Nel corso dei lavori le votazioni avvengono per scrutinio segreto o per alzata di mano. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che due terzi dei delegati presenti richieda lo scrutinio segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei delegati presenti.

Articolo 25

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale del Dipartimento CONFEDIR-MIT Pubblica Amministrazione, indirizza l'attività e la politica sindacale del Dipartimento nell'ambito delle indicazioni espresse dal Congresso. Per quanto di competenza del Dipartimento, mantiene i rapporti con il governo, il parlamento, le istituzioni centrali e periferiche e con l'imprenditoria privata, presiede la Segreteria Generale del Dipartimento. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario Vicario o, se anch'esso assente, dal componente della Segreteria Generale più anziano di età. In caso di urgenza e sotto la propria responsabilità può esercitare i poteri della Segreteria Generale del Dipartimento; le decisioni adottate dovranno essere obbligatoriamente ratificate dalla Segreteria stessa entro dieci giorni dalla loro adozione ovvero nella prima riunione utile della Segreteria Generale.
2. Il Segretario Generale dispone – sentita la Segreteria Generale del Dipartimento ed il Presidente Confederale – l'assunzione di personale per il Dipartimento, nonché l'attribuzione dei distacchi sindacali a disposizione della CONFEDIR-MIT PA nei confronti di dipendenti pubblici; conferisce, inoltre, delega di rappresentanza in occasione di trattative, comitati, commissioni, ecc. alle quali viene convocato o invitato a partecipare il Dipartimento oppure, ove trattasi di materie di competenza del Dipartimento, la stessa CONFEDIR-MIT.
3. E' compito del Segretario Generale convocare e presiedere il Congresso ed il Consiglio del Dipartimento.
4. Il Segretario Generale dura in carica quattro anni, salvo quanto disposto dal comma 14 dell'art.23 del presente Statuto.

Articolo 26

La Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale del Dipartimento ha il compito di promuovere ogni iniziativa connessa all'attività del Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi e le decisioni del Congresso, ed ha il potere di deliberare su ogni questione legata ai fini, all'attività ed alle responsabilità del Dipartimento eccetto quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art.23 per le quali ha una facoltà di proposta.
2. La Segreteria Generale predispone, modifica ed approva i regolamenti necessari all'attuazione dello statuto.
3. La Segreteria Generale, infine, è titolare del potere di pronunciarsi, con le modalità di cui al successivo art.34 del presente Statuto, in materia di adesione alla CONFEDIR-MIT di nuove federazioni ed organizzazioni sindacali operanti in ambito pubblico, nonché, in via esclusiva, in materia di radiazioni delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti, ai sensi del successivo articolo 36.
4. La Segreteria Generale del Dipartimento è composta dal Segretario Generale e da tutti i legali rappresentanti delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti. I segretari delle federazioni ed organizzazioni sindacali partecipanti al Dipartimento CONFEDIR-MIT Pubblica Amministrazione possono delegare per iscritto un proprio dirigente sindacale in caso di impossibilità di partecipare alle riunioni della Segreteria.
5. Nella prima riunione utile la Segreteria Generale del Dipartimento nomina, su proposta del Segretario Generale, il Segretario Vicario, nonché il Segretario Organizzativo ed il Segretario Amministrativo. Tali dirigenti, se esterni alla Segreteria Generale del Dipartimento, ne vengono a far parte senza diritto di voto e senza modificare l'attribuzione dei voti di cui al successivo comma 7.

6. La Segreteria Generale è validamente costituita laddove siano presenti componenti che rappresentano i due terzi dei voti esprimibili; qualora, per due riunioni consecutive, non si raggiunga il predetto quorum, alla terza riunione, la Segreteria Generale è validamente costituita laddove siano presenti componenti che rappresentano la metà dei voti esprimibili.
7. La Segreteria Generale decide a maggioranza semplice dei voti, espressi dai componenti votanti e presenti, in tutte le deliberazioni relative alle proprie competenze eccetto quanto stabilito dal successivo comma 8. I voti sono divisi tra i componenti attraverso il seguente meccanismo. Ogni componente votante della Segreteria, fatto 100 del numero dei voti complessivi esprimibili, avrà un numero di voti, stabilito dal Regolamento applicativo, sulla base dei seguenti principi:
 - a) n.33 voti sono attribuiti, in parti uguali, ai legali rappresentanti delle associazioni che sono state dichiarate maggiormente rappresentative dall'ARAN e che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale alla data di svolgimento della riunione della Segreteria Generale;
 - b) n.33 voti sono attribuiti, in modo proporzionale al numero degli iscritti, ai legali rappresentanti di ogni Federazione o organizzazione sindacale nazionale aderente, come da ultima certificazione dell'ARAN (ovvero di altri organismi pubblici similari di certificazione operanti su base nazionale e/o regionale) precedente alla data di svolgimento della riunione della Segreteria Generale;
 - c) n.33 voti vengono attribuiti, in parti uguali, ai legali rappresentanti di tutte le Federazioni o Organizzazioni Sindacali regolarmente iscritte alla CONFEDIR-MIT, Dipartimento PA;
 - d) n.1 voto al Segretario Generale.

Nessuna Federazione o associazione sindacale aderente, comunque, potrà vedersi attribuito oltre il 40% dei voti. Qualora una federazione o organizzazione sindacale nazionale aderente superi tale soglia, i voti eccedenti saranno distribuiti tra le altre Federazioni e associazioni sindacali aderenti alla stregua del criterio di cui alla precedente lettera a).

8. In via eccezionale rispetto alla modalità di voto a maggioranza semplice, è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti per le proposte di modificazione del presente statuto, di scioglimento e/o fusione della Confederazione e per le mozioni di sfiducia del Segretario generale da proporre al Congresso.
9. La Segreteria Generale del Dipartimento, sempre in via eccezionale, quando decide sulle richieste di adesione alla CONFEDIR-MIT di nuove federazioni ed organizzazioni sindacali operanti in ambito pubblico, delibera con maggioranza dei quattro quinti dei voti. Le delibere di adesione sono sottoposte alla ratifica della Giunta Nazionale di CONFEDIR-MIT.
10. La Segreteria Generale del Dipartimento individua le misure dei contributi annui da proporre in seno alla Giunta Nazionale della CONFEDIR-MIT e la quota da destinare alle esigenze del Dipartimento; decide altresì sulle relative modalità di versamento; le decisioni di cui al presente comma sono assunte con la maggioranza dei 4/5 dei voti.
11. La Segreteria Generale dura in carica quattro anni.

Articolo 27

Il Segretario Generale Vicario

1. Il Segretario generale Vicario sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento assumendone tutti i poteri per il periodo di vacanza ed impedimento.
2. Il Segretario Generale Vicario non può far parte della medesima Federazione o organizzazione sindacale nazionale di cui è espressione il Segretario Generale.

3. Spetta, in via esclusiva, al Segretario Generale Vicario convocare, entro due mesi dall'approvazione della relativa delibera da parte della Segreteria Generale, il Congresso in caso di mozione di sfiducia al Segretario Generale.

Articolo 28

Il Segretario Nazionale Organizzativo

1. Il Segretario Nazionale Organizzativo è preposto alle problematiche di natura tecnico-organizzativo del Dipartimento ed è competente per le relazioni interne tra le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti al fine di ottimizzare l'operatività del Dipartimento stesso. Collabora con il Segretario Generale su tutte le problematiche legate all'organizzazione, ed ai rapporti tra le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti; provvede, su indicazione del Segretario Generale alla convocazione della Segreteria Generale del Dipartimento, redigendo, in forma sommaria, i relativi verbali che saranno controfirmati dal Segretario Generale del Dipartimento.
2. Il Segretario Nazionale Organizzativo coordina le attività legate alla funzionalità delle riunioni e delle votazioni.
3. Il Segretario Nazionale Organizzativo non può far parte della medesima Federazione o organizzazione sindacale nazionale di cui è espressione il Segretario Generale
4. Il Segretario Nazionale Organizzativo dura in carica quattro anni e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale.

Articolo 29

Il Segretario Nazionale Amministrativo

1. Il Segretario Nazionale Amministrativo :
 - a) cura la conservazione e la gestione del patrimonio del Dipartimento;
 - b) vigila sulla tenuta dei registri e dei documenti contabili, della quale è responsabile;
 - c) provvede agli incassi ed ai pagamenti, in conformità alle decisioni della Segreteria Generale del Dipartimento;
 - d) predispone, per l'approvazione da parte del Consiglio, il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali in conformità alle decisioni della medesima Segreteria Generale del Dipartimento;
 - e) amministra il personale assunto dal Dipartimento e provvede a tutti gli obblighi di natura previdenziale e assistenziale relativi a tale personale;
 - f) sottopone, con cadenza semestrale, il conto di cassa al Collegio Sindacale.
2. Il Segretario Nazionale Amministrativo, con preventiva autorizzazione della Segreteria Generale del Dipartimento, può avvalersi di collaborazioni esterne a titolo oneroso, ovvero attribuire a commercialisti o consulenti del lavoro le attività che risultassero particolarmente specialistiche.
3. Il Segretario Nazionale Amministrativo non può far parte della medesima Federazione o organizzazione sindacale nazionale di cui è espressione il Segretario Generale, né essere il legale rappresentante ovvero il tesoriere di una delle Federazioni o Organizzazioni sindacali aderenti al Dipartimento PA.
4. Il Segretario Nazionale Amministrativo dura in carica quattro anni e comunque non oltre il mandato del Segretario Generale.

Articolo 30

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti; controlla l'amministrazione del Dipartimento e vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria; ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili della Dipartimento e la situazione di cassa. Esso riferisce:
 - a) al Consiglio in sede di approvazione del bilancio annuale;
 - b) al Congresso in sede di relazione del Segretario Nazionale Amministrativo del Dipartimento sulla gestione finanziario-patrimoniale.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei componenti effettivi a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Segretario Organizzativo convoca il Collegio Sindacale alle riunioni di Segreteria in cui si discutono materie attinenti il patrimonio ed il bilancio.
4. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 15 dell'art.23 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.

Articolo 31

Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti ed è convocato dal Segretario Generale, sentita la Segreteria Generale del Dipartimento, per esaminare questioni di particolare gravità a seguito di comportamenti di iscritti contrari ai doveri sindacali; vigila sull'osservanza del presente statuto e ha potere sanzionatorio (richiamo, censura, decadenza) sui soggetti titolari di cariche istituzionali della Confederazione; delibera in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell'art.26 ovvero della nomina dei delegati al Congresso ed al Consiglio; esprime parere non vincolante sulle proposte di radiazione di cui all'art.36 I co.
2. Il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente. La partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei titolari a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Regolamento applicativo del presente statuto stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio nonché il procedimento per deliberare in ordine alle questioni relative al calcolo della distribuzione dei voti di cui al comma 7 dell'art.26 ovvero della nomina dei delegati al Congresso ed al Consiglio.
4. Il Collegio, eletto dal Congresso a norma del comma 15 dell'art.23 del presente Statuto, rimane in carica per quattro anni.

Articolo 32

Giunte Regionali

E' costituita in ogni regione la Giunta Regionale CONFEDIR-MIT Pubblica Amministrazione, che rappresenta, localmente, il Dipartimento CONFEDIR-MIT Pubblica Amministrazione e, quindi, la stessa Confederazione per quanto riguarda il pubblico impiego; la Giunta Regionale riferisce direttamente alla Segreteria Generale del Dipartimento. Il funzionamento è definito dal regolamento applicativo.

Articolo 33

Contributi, obblighi organizzativi e sfera d'azione

1. Le materie relative ad aspetti di carattere confederale sono di competenza della CONFEDIR-MIT, che stabilisce – in coerenza con le esigenze di entrambi i dipartimenti - la linea sindacale di interesse comune alla quale tutte le singole federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti debbono attenersi.
2. Ogni Federazione ed organizzazione nazionale aderente alla CONFEDIR-MIT deve informare tempestivamente il Dipartimento, e comunque non oltre 30 giorni dal loro avveramento, di tutte le modifiche apportate al proprio statuto; il Dipartimento deve, inoltre, essere tempestivamente informato di ogni cambiamento intervenuto nella composizione degli organi direttivi statutari nazionali delle federazioni ed organizzazioni sindacali partecipanti. A tal fine, gli statuti delle organizzazioni sindacali aderenti ed i successivi atti sono depositati e conservati a cura della Segreteria Generale del Dipartimento.
3. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti hanno l'obbligo di comunicare alla Segreteria Generale del Dipartimento il numero dei propri iscritti, relativo all'anno precedente, come risultanti da ultima certificazione dell'ARAN (ovvero di altri organismi pubblici similari di certificazione operanti su base nazionale e/o regionale), entro il mese di marzo di ogni anno ed a regolare la loro posizione contributiva nei confronti del Dipartimento Confederale con le modalità definite dalla Segreteria Generale del Dipartimento.

Articolo 34

Patrimonio del Dipartimento

1. Il patrimonio del Dipartimento è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà del Dipartimento;
 - b) dai contributi delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti in ragione del numero degli iscritti;
 - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
 - d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Segretario Nazionale Amministrativo del Dipartimento. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Confederazione. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.

Articolo 35

Ammissione alla Confederazione

1. Le federazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego, che intendono aderire alla Confederazione debbono presentare formale richiesta al Segretario Generale, allegando statuto, composizione degli organi statutari, numero degli iscritti come risultante dell'ultima certificazione dell'ARAN (ovvero di altri organismi pubblici similari di certificazione operanti su base nazionale e/o regionale), distribuzione territoriale e impegnandosi ad uniformare la propria attività ai principi ed alle norme statutarie della Confederazione.

2. La Segreteria Generale del Dipartimento farà conoscere alla federazione o Organizzazione sindacale che intende aderire eventuali modifiche che dovranno essere apportate nello statuto nonché la quota di iscrizione una tantum ed il contributo annuo stabilito dalla stessa Segreteria Generale; dopo la formale accettazione, da parte della Federazione o organizzazione sindacale nazionale che intende aderire, delle condizioni statutarie e finanziarie indicate dalla Segreteria Generale del Dipartimento PA, quest'ultima valuterà in via definitiva, con la maggioranza dei quattro quinti dei voti, l'accettazione o meno della domanda di adesione.
3. Le federazioni ed organizzazioni sindacali la cui domanda di ammissione è stata accolta debbono effettuare i versamenti delle quote dovute ed apportare ai propri statuti le necessarie modifiche entro 90 giorni dalla definitiva delibera di ammissione.

Articolo 36

Recesso e radiazione

1. Le radiazioni delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti sono adottate, acquisito il parere del Collegio dei Proviviri, dalla Segreteria Generale del Dipartimento con deliberazioni assunte con maggioranza dei quattro quinti dei voti calcolata, escludendo i voti assegnati all'associazione sindacale oggetto della delibera di radiazione, che non possono essere espressi.
2. Le radiazioni sono determinate da gravi e ripetute inosservanze degli obblighi statutari o da attività in palese contrasto con le esplicite direttive della Confederazione. Le somme versate alla Confederazione o al Dipartimento a qualsiasi titolo da una Federazione o organizzazione nazionale aderente radiata rimangono acquisite al patrimonio confederale.
3. Le federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti possono recedere dalla CONFEDIR-MIT con un preavviso di 90 giorni senza obbligo di motivazione.
4. Non è ammesso recesso nel semestre precedente la verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni da parte dell'ARAN o degli organi a questo preposti.

Articolo 37

Incompatibilità delle cariche

L'individuazione di eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla CONFEDIR-MIT è stabilita dal regolamento applicativo del presente Statuto.

Articolo 38

Organi di informazione

1. Il Dipartimento CONFEDIR-MIT Pubblica Amministrazione può avere un proprio organo di informazione che può essere cartaceo e/o informatico; tale organo ha la finalità di diffondere le notizie più rilevanti relative alle iniziative della CONFEDIR-MIT, alla situazione politico sindacale, ed altri eventi, promuovendo il dibattito, il confronto ed il contributo di idee sui diversi temi relativi ai fini statutari della CONFEDIR-MIT.
2. Il Direttore del periodico è nominato dalla Segreteria Generale del Dipartimento, la quale può anche nominare un Vice Direttore e un Comitato di redazione.

Articolo 39

Esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nei termini previsti nella sezione I del presente Statuto

Articolo 40

Morosità

1. L'organizzazione che si renda morosa nel pagamento dei contributi dovuti è sospesa dall'esercizio dei diritti sociali con le modalità definite nel Regolamento Applicativo; qualora, dopo ulteriore notifica scritta e diffida a firma del Segretario Generale, persista nella morosità, può essere radiata con deliberazione della Segreteria Generale a maggioranza dei quattro quinti, senza bisogno di acquisire il parere del Collegio dei probiviri.

Articolo 41

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese effettuate nell'interesse del Dipartimento secondo le modalità definite nel regolamento applicativo del presente statuto.

Articolo 42

Regolamento Applicativo

La Segreteria Generale predispone, modifica ed approva uno o più Regolamenti Applicativi che contengono le norme e le procedure fondamentali per una corretta osservanza dei principi statutari.

Articolo 43

Modifiche statutarie

1. Eventuali proposte di modifiche della Sezione II dello Statuto devono essere avanzate, dal Segretario generale e/o dalle singole Federazioni o Organizzazioni Sindacali aderenti, alla Segreteria Generale del Dipartimento PA che, se ritenute conformi alle esigenze del Dipartimento, delibera di inserirle nell'ordine del giorno della prima riunione utile del Congresso, all'uopo indetto, corredando tali proposte di una propria relazione dettagliata.
2. Le modifiche proposte sono approvate dal Congresso con le modalità e le maggioranze previste dal comma 12 dell'art.23 del presente Statuto.

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente statuto, come risultante dalle modifiche approvate dal Consiglio Nazionale in data 20.9.2010, è stabilito che il Segretario Generale, il Segretario Generale Vicario, il Segretario Nazionale Amministrativo, il Segretario Nazionale Organizzativo, i membri del Collegio dei probiviri ed i membri del Collegio Sindacale, attualmente eletti e/o in carica, rimangano in carica sino alla scadenza del loro originario mandato (aprile 2012).

SEZIONE III

Dipartimento SERVIZI E IMPRESE

Articolo 44 *Organi del Dipartimento*

Sono Organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 45 *Il Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico del Dipartimento, cui competono le direttive generali e programmatiche della Confederazione per il settore privato, nell'ambito delle materie di competenza.
2. La composizione del Consiglio è determinata dal numero di Consiglieri che ciascuna Organizzazione aderente al Dipartimento ha titolo a nominare sulla base della seguente tabella:

Numero di associati	Numero di Consiglieri spettanti
fino a 5000	2
fino a 10000	4
oltre 10000	6

3. Il numero di associati viene individuato al 31 dicembre di ciascun anno ed è utile anche per il calcolo del contributo associativo dovuto alla Confederazione a titolo di adesione.
4. Il Consiglio è presieduto dal Segretario Generale del Dipartimento, che lo convoca - con le modalità indicate nel Regolamento applicativo del presente Statuto - almeno due volte l'anno ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Le organizzazioni aderenti comunicano al Segretario Generale i nominativi dei Consiglieri prescelti, al fine di rendere effettiva la loro partecipazione. E' ammessa la sostituzione dei Consiglieri nominati purché ne sia data preventiva comunicazione al Segretario Generale. E' altresì ammessa la partecipazione per delega conferita ad altro Consigliere che non sia già portatore di altra delega.

Articolo 46 *Compiti e votazioni del Consiglio*

1. Il Consiglio:
 - a) determina i criteri generali e gli indirizzi programmatici dell'attività della Confederazione per il settore privato;
 - b) designa, ogni due anni, tra i propri componenti, il futuro Segretario Generale, secondo le procedure definite nel Regolamento Applicativo del presente Statuto. Il futuro Segretario Generale subentrerà di diritto al Segretario Generale *pro tempore* nel giorno indicato dal

- Consiglio nella deliberazione di nomina. Il Segretario Generale *pro tempore* uscente assume la carica di Segretario Generale Onorario per la durata di due anni;
- c) elegge, ogni quattro anni, i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Sindaci;
 - d) designa ogni due anni il Presidente confederale al quale la Giunta, ex art.9 comma 7 del presente statuto, conferirà il mandato;
 - e) designa i propri delegati nella Giunta confederale, attribuendo loro i voti di cui all'art.9 comma 3 del presente statuto, con criterio proporzionale al numero delle organizzazioni costituenti il Dipartimento;
 - f) approva i documenti di bilancio annuali e le relative relazioni afferenti al Dipartimento, proposte dal Segretario Generale;
 - g) decide sulle richieste di adesione alla Confederazione per il Dipartimento;
 - h) delibera sulle modificazioni o integrazioni alla struttura organizzativa del Dipartimento, sulle collaborazioni, sulle assunzioni o sui licenziamenti del personale, dando mandato al Segretario Generale per la relativa attuazione;
 - i) designa, su proposta del Segretario Generale, i rappresentanti del Dipartimento presso le Istituzioni, enti ed organismi territoriali, nazionali e comunitari;
 - j) delibera in materia di espulsione delle organizzazioni aderenti al Dipartimento;
 - k) delibera su eventuali incompatibilità tra le cariche statutarie ed incarichi estranei alla Dipartimento;
 - l) delibera sulle modificazioni della sezione III del presente statuto con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice sulle modificazioni del relativo Regolamento applicativo;
 - m) approva le mozioni di sfiducia proposte nei confronti del Segretario Generale e/o dei componenti il Consiglio a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, ad esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni cui appartengono i destinatari della mozione. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il soggetto destinatario della mozione decade immediatamente dal mandato e saranno subito avviate le procedure necessarie alla sostituzione;
 - n) delibera sulle proposte di scioglimento della Confederazione a maggioranza dei 4/5 dei componenti;
 - o) stabilisce eventuali contributi "una tantum" - anch'essi versati al Dipartimento in proporzione agli iscritti - in relazione a particolari esigenze;
 - p) delibera su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno.
3. Le sedute del Consiglio sono valide ove risultino presenti la metà più uno del numero dei componenti in carica. Ciascun Consigliere esprime un unico voto; le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti salvo i casi in cui il presente Statuto disponga diversamente.

Articolo 47

Il Segretario Generale

1. Ogni due anni il Consiglio delibera la nomina - al suo interno - del futuro Segretario Generale, il quale assumerà il mandato per i due anni successivi.
2. A decorrere dalla conclusione del proprio mandato, il Segretario Generale assume di diritto la carica di Segretario Generale Onorario per la durata di due anni.
3. Il Segretario Generale, avvalendosi del supporto e della collaborazione del futuro Segretario Generale e se necessario del Segretario Generale Onorario, ha la rappresentanza legale del Dipartimento ed in particolare:

- a) cura l'attività e la politica sindacale sulla base delle direttive del Consiglio Dipartimentale, alle quali dà attuazione;
- b) provvede alla gestione economica e finanziaria firmando gli impegni di spesa relativi al Dipartimento, congiuntamente al Segretario Amministrativo;
- c) dispone - sentito il Consiglio Dipartimentale ed il Presidente Confederale - l'assunzione di personale per il Dipartimento, cura gli adempimenti fiscali e predispose i documenti di bilancio da proporre all'approvazione da parte del Consiglio Dipartimentale;
- d) esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio, che dovrà ratificare le decisioni entro quindici giorni;
- e) conferisce le deleghe di rappresentanza in occasione di trattative, comitati, commissioni ed altre riunioni alle quali viene invitato o debba partecipare per conto del Dipartimento;
- f) propone al Consiglio i nominativi dei rappresentanti della Confederazione presso le Istituzioni, gli enti e gli organismi territoriali, nazionali e comunitari, per le materie di competenza del Dipartimento;
- g) presiede e convoca il Consiglio.

Articolo 48

Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Dipartimento e ne vigila l'andamento e la gestione economica e finanziaria. Ha il compito, inoltre, di esaminare gli atti contabili del Dipartimento e la situazione di cassa. Esso riferisce al Consiglio in sede di approvazione dei bilanci annuali del Dipartimento.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei membri effettivi a partecipare alle riunioni indette.
3. Il Collegio nomina nel proprio seno un Presidente che ricoprirà la carica per due anni ed avrà titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Presidente nominato non può appartenere alla medesima Organizzazione cui appartiene il Segretario Generale Dipartimentale.

Articolo 49

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la partecipazione dei supplenti alle riunioni del Collegio avviene solo in caso di impedimento dei titolari a partecipare alle riunioni indette.
2. Il Collegio nomina nel proprio seno un Presidente che ricoprirà la carica per un anno ed avrà titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto. Il Presidente nominato non può appartenere alla medesima Organizzazione cui appartiene il Segretario Generale Dipartimentale.
3. Il Collegio è convocato dal Presidente per esaminare i ricorsi presentati dai componenti gli Organi sociali avverso altri componenti, relativamente a comportamenti contrari alle disposizioni del presente statuto, alla legge o alle deliberazioni degli Organi del Dipartimento.
4. In relazione alla gravità dei fatti, i provvedimenti del Collegio sono:
 - a) il richiamo;
 - b) la censura;
 - c) la decadenza dalla carica;

d) la proposta di espulsione dell'Organizzazione dalla Confederazione.

Articolo 50

Contributi, obblighi organizzativi e sfera d'azione

1. Le organizzazioni aderenti al Dipartimento decidono autonomamente la propria struttura organizzativa centrale e periferica e le azioni per la tutela degli interessi della categoria rappresentata. Alla Confederazione sono affidati i problemi di carattere generale coinvolgenti l'intera categoria rappresentata; la Confederazione stabilisce la linea sindacale di interesse comune alla quale tutte le singole organizzazioni aderenti debbono attenersi.
2. In occasione dei rinnovi contrattuali e della definizione delle relative piattaforme ovvero in tutte le circostanze in cui l'azione di una delle organizzazioni aderenti al Dipartimento possa avere riflessi sui settori relativi alle altre organizzazioni, il Consiglio deve essere informato delle strategie e delle azioni che si intende porre in essere, sulle quali potrà esprimere parere non vincolante.
3. Ogni organizzazione aderente al Dipartimento deve informare tempestivamente il Dipartimento di tutte le modificazioni apportate al proprio statuto. Il Dipartimento deve, inoltre, essere tempestivamente informato di ogni cambiamento intervenuto nella composizione degli organi direttivi statutari nazionali delle organizzazioni partecipanti; a tal fine, gli statuti delle organizzazioni sindacali aderenti sono depositati e conservati nella sede della Confederazione.
4. Le organizzazioni aderenti al Dipartimento comunicano in tempo utile alla **Segreteria Generale** il numero dei propri iscritti, relativo all'anno precedente. La comunicazione annuale del numero degli iscritti è utilizzata anche ai fini del computo dei Consiglieri, secondo la tabella riportata all'art.47 del presente Statuto.
5. Le organizzazioni aderenti al Dipartimento non in regola sotto il profilo della contribuzione possono essere presenti con i loro rappresentanti ai lavori degli organi della Confederazione e del Dipartimento ma senza diritto di voto. Eventuali conflitti di rappresentanza fra le organizzazioni aderenti al Dipartimento verranno presi in esame e regolamentati dal Consiglio dipartimentale con decisione unanime.

Articolo 51

Ammissione alla Confederazione

1. Le organizzazioni che intendono aderire alla Confederazione nell'ambito del Dipartimento Servizi e Impresa debbono presentare formale richiesta al Segretario Generale, allegando statuto, composizione degli organi statutari, numero degli iscritti, distribuzione territoriale e impegnandosi nella stessa ad uniformare la propria attività ai principi ed alle norme statutarie della Confederazione.
2. Il Segretario Generale farà conoscere le eventuali modificazioni che dovranno essere apportate allo statuto nonché la quota di iscrizione una tantum ed il contributo annuo di adesione dovuto; dopo la formale accettazione, da parte dell'Organizzazione richiedente, delle condizioni statutarie e finanziarie stabilite, il Consiglio valuterà in via definitiva l'accettazione o meno della domanda di adesione, che verrà quindi trasmessa per la delibera di competenza alla Giunta nazionale.
3. Le organizzazioni la cui domanda di ammissione è stata accolta dovranno regolarizzare la loro posizione contributiva ed apportare ai propri statuti le necessarie modificazioni entro 90 giorni.

Articolo 52

Recesso ed espulsione

1. L'espulsione delle organizzazioni aderenti al Dipartimento sono adottate, su proposta del Segretario Generale o del Collegio dei Probiviri, con deliberazioni assunte dal Consiglio all'unanimità, ad esclusione dei Consiglieri nominati dall'Organizzazione aderente al Dipartimento oggetto della deliberazione di espulsione.
2. L'espulsione è determinata da gravi e ripetute inosservanze degli obblighi statutari o da attività in palese contrasto con le esplicite direttive della Confederazione.
3. Le organizzazioni aderenti al Dipartimento possono recedere dalla Confederazione con un preavviso di 90 giorni senza obbligo di motivazione; in tal caso sono tenute comunque al versamento delle quote economiche relative all'anno in corso.

Articolo 53

Patrimonio del Dipartimento

1. Il patrimonio del Dipartimento è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, donazioni, devoluzioni e contributi a titolo diverso vengono comunque in proprietà del Dipartimento;
 - b) dai contributi delle federazioni ed organizzazioni sindacali aderenti in ragione del numero degli iscritti;
 - c) dalle eccedenze annue delle entrate sulle spese;
 - d) dalle rendite patrimoniali non destinate a far fronte a spese annuali di gestione.
2. Ogni anno deve essere fatto un inventario del patrimonio sociale a cura del Segretario Amministrativo. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in attività volte a perseguire le finalità della Confederazione. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali.